

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico **606**
approvata il 28/12/2016

DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO CIMP. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE. APPROVAZIONE.

Si riportano di seguito gli articoli del *Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie* (n. 335), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013) esecutiva dal 10 maggio 2010 e s.m.i., interessati dalle disposizioni operative proposte.

L'art. 3 (Presupposti dell'autorizzazione e del canone), al comma 1, definisce come segue l'ambito di applicazione del medesimo regolamento: *“Salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Regolamento è soggetta ad autorizzazione ed al pagamento del canone comunale sulla pubblicità la **diffusione**, anche temporanea, di ogni **messaggio pubblicitario effettuata** in qualsiasi forma visiva o acustica - diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni - **in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile**”*.

Come già evidenziato nella D.Dirig. n. **2015 40008/013** l'attuazione di tale norma in sede di verifica con l'utente dei requisiti di ricevibilità delle domande nonché nella successiva fase istruttoria, può comportare difficoltà interpretative ed operative, con particolare riguardo alla definizione di visibilità / percepibilità dall'esterno (luogo pubblico o aperto al pubblico) della pubblicità collocata all'interno di locali pubblici o privati. Valutazioni alquanto complesse perché da effettuarsi sulla base della sola documentazione (tecnica e fotografica) consegnata dall'utente.

L'art. 7 (Variazione del messaggio pubblicitario) al comma 1 dispone: *Rimanendo **immutate tipologia e struttura**, per le sole insegne, ad eccezione della tipologia a bandiera, è consentita la **variazione della dicitura e/o colore** sugli impianti pubblicitari autorizzati successivamente all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 purché sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante presentazione di dichiarazione*

sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme del Piano Generale degli Impianti vigente.

Si rende necessario chiarire il concetto di “*immutate tipologia e struttura*” per comprendere in quali casi si possa presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in luogo di una domanda di autorizzazione.

L’art. 11 (Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità), al comma 1 prevede che *la denuncia di cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la **rimozione integrale dell'impianto** entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.*

Disponendo di risorse limitate e valutando la scarsa efficacia in termini economici e/o di tutela del decoro urbano, l’Amministrazione ha ritenuto di non prevedere una sistematica attività di controllo sul territorio dell’avvenuta rimozione degli impianti pubblicitari a seguito di cessazione. La scelta condivisibile senza particolari riserve per le insegne, risulta al contrario rischiosa per gli impianti di cartellonista che spesso sono collocati su aree pubbliche e che costituiscono una fonte di guadagno per gli utilizzatori.

1. L’art. 15 (Natura ed oggetto del canone), al comma 3 dispone che: “*Ai sensi della **Legge 75/2002, articolo 2 bis, comma 1**, il canone non è dovuto per le **insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati**”.*

L’attuazione di tale norma, sia in sede di istruttoria delle domande di autorizzazione, sia nelle successive fasi di rilascio del provvedimento e determinazione del canone ai sensi dell’art. 19 del Reg. CIMP, ha comportato negli anni difficoltà ed incomprensioni tra gli operatori e l’utenza.

Incomprensioni dovute, oltre che alle ordinarie discordanze interpretative nell’applicazione della norma, alla circostanza che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dapprima con la Circolare n. 3/DPF del 3 maggio 2002 e poi con la Risoluzione n. 2/DF del 29 aprile 2009, ha fornito *chiarimenti in ordine alle disposizioni in materia di insegne di esercizio introdotte dalla Legge 75/2002*, a cui il Servizio Pubblicità – nell’ambito dell’autonomia regolamentare concessa all’Ente Locale (confermata dalle SS.UU. civili con sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007) – si è solo in parte conformato.

Le maggiori criticità si riscontrano in sede di attribuzione del carattere di insegna **di esercizio** o insegna **pubblicitaria** ai mezzi che non rientrano in modo evidente nella definizione di insegna di esercizio contenuta nel comma 6 dell'art. 2-bis della legge in questione, vale a dire *“scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”*. Il comma 6 dell'art. 2- bis, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere *“la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica”*.

L'art. 18 (Modalità di applicazione delle tariffe), comma 1, lett. A. disciplina le modalità di calcolo della superficie da considerare ai fini impositivi. In particolare al punto a) si afferma che *per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte*.

La disposizione appare chiara e coerente con il dettato del corrispondente art. 7 del D. Lgs. 507/93. L'applicazione letterale della norma comporta, in presenza di mezzi (principalmente pellicole adesive) *a tutta vetrina* che assolvono la duplice finalità di promuovere l'attività ed impedire / limitare la visibilità dall'esterno, determina un canone molto elevato anche quando l'efficacia pubblicitaria è assai contenuta. Tanto più che l'art. 7, punto F.1. del vigente Piano Generale degli Impianti vieta le vetrofanie monocromatiche. Nella pratica, ciò ha comportato che si attuassero espedienti tecnici, quali il ritaglio delle pellicole, al fine di separare la parte pubblicitaria da quella muta.

L'art. 21 (Esoneri / Esenzioni) del vigente Reg. Comunale n. 335 al comma 1, lett. b) prevede che siano esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:

*b) i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, **esposti nelle vetrine**, sulle porte d'ingresso e sulle serrande dei locali (omissis), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o serranda;*

*c) gli **avvisi al pubblico** esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato.*

Anche l'attuazione di suddetta norma richiede un intervento chiarificatore che determini al meglio il perimetro di riferimento dell'esenzione, in ordine alla tipologia di mezzi contemplati e alle modalità di calcolo della superficie.

Inoltre, il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – Norme tecniche Ambientali (Reg. n. 248), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 (mecc. 9710020/13) esecutiva dal 27 aprile 1998 e s.m.i., all'art. 2 (Modalità tecniche di presentazione), comma 3, dispone *che per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda deve comprendere la seguente documentazione tecnica: (omissis) c. **nulla osta del proprietario** (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata.*

Attualmente l'acquisizione del nullaosta si realizza mediante compilazione e sottoscrizione in originale dell'apposita sezione del Modello MOS D10B 07 (Progetto esecutivo). Tale modalità è considerata particolarmente gravosa in specie per gli utenti che predispongono la pratica da fuori regione.

Infine, le **istruzioni** che descrivono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, rinnovo e voltura di **impianti pubblicitari per conto di terzi**, nonché la documentazione da allegare all'istanza, necessitano di aggiornamento ed integrazione.

Alla luce di quanto su esposto, si ritiene opportuno, anche in coerenza con i principi di trasparenza e tutela dell'affidamento del contribuente, adottare disposizioni operative volte alla semplificazione dell'attività degli uffici.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE,

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 65 dello Statuto della Città;

DETERMINA

l'approvazione delle seguenti disposizioni operative a cui gli addetti del Servizio Pubblicità dovranno attenersi nella gestione delle pratiche di competenza, relative alle norme citate in premessa e distinte per oggetto:

1. Insegne interno locale (art. 3 Reg. CIMP)

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2 del dispositivo della D.Dirig. n. 2015 40008/013 non sono soggetti ad autorizzazione i mezzi pubblicitari collocati all'interno di locali (no aree private a cielo aperto) distanti oltre due metri dalla soglia.

2. Variazione messaggio pubblicitario (art. 7 Reg. CIMP)

La variazione di dicitura e/o colore sulle insegne autorizzate successivamente all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è consentita mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se rimangono immutate tipologia, struttura e **dimensioni** del manufatto, compresa la sporgenza. La modifica della dicitura di un pannello o di un cassone con lettere in rilievo, se non altera la sporgenza dell'impianto, rientra nella fattispecie in argomento.

3. Rimozione impianti di cartellonistica: documentazione da esibire (art. 11 Reg. CIMP)

Per procedere alla cessazione delle autorizzazioni relative ad impianti di cartellonistica, ad integrazione della dichiarazione firmata dal titolare del provvedimento, è necessario presentare adeguata documentazione fotografica attestante l'avvenuta rimozione.

4. Insegne di esercizio – Insegne pubblicitarie (art. 15 Reg. CIMP)

In conformità a quanto previsto dalle Circolari del Ministero delle Finanze n. 3/DPF del 3 maggio 2002 e n. 2/DF del 29 aprile 2009, sono da considerarsi **insegne di esercizio**:

- i mezzi contenenti l'indicazione: del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività e della tipologia dell'attività esercitata, anche se completate dal **marchio** del prodotto commercializzato o del servizio offerto;
- i mezzi contenenti ulteriori elementi caratterizzanti l'attività: logo, nome di fantasia, slogan, riferimenti storici, immagini (disegni o fotografie) che richiamano l'attività.

Sono al contrario da considerarsi **insegne pubblicitarie**:

- i mezzi contenenti il marchio (o la denominazione) del prodotto (o del servizio) commercializzato, anche se completato da slogan o altre iscrizioni sempre riferibili

al medesimo prodotto, purché non siano presenti sullo stesso supporto contenuti (diciture e/o immagini) di esercizio (vedi elenco sopra);

- i mezzi pubblicitari contenenti il marchio (o la denominazione) del prodotto (o del servizio) commercializzato la cui autorizzazione è richiesta dalle stesse aziende proprietarie del marchio (ad es. torrefattori, produttori di pneumatici, ecc.);
- gli impianti a messaggio variabile: vetrofanie, spazi vetrina, bacheche porta manifesti, ecc.

In tema di impianti pubblicitari **temporanei**, rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione prevista dalla Legge 75/2002, articolo 2 bis, comma 1 i **cartelli esposti all'esterno dei cantieri edili** recanti l'indicazione della ditta che esegue i lavori, in quanto rappresentativi della sede di svolgimento dell'attività cui si riferiscono.

Allo scopo di tutelare l'integrità del bilancio comunale e l'affidamento del contribuente:

- la disposizione entrerà in vigore con decorrenza 01/01/2017 per le nuove domande di autorizzazione;

non avrà efficacia retroattiva e potrà essere applicata su istanza del contribuente con effetto dall'anno successivo a quello della richiesta.

5. Calcolo della superficie delle vetrofanie (art. 18 Reg. CIMP)

Vetrofanie oscuranti

Per gli esercizi in cui, sulla base di specifiche disposizioni normative o in applicazione di principi di legge più generali, si ravveda la necessità di **tutelare la riservatezza dei clienti** limitando la visibilità dall'esterno mediante l'installazione di vetrofanie, la superficie da considerare a fini impositivi è commisurata a quella della minima figura piana geometrica in cui sono contenuti gli elementi grafici (scritte e/o immagini) a carattere pubblicitario.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, si riporta un elenco di attività rientranti nella categoria sopra descritta: centri estetici, centri benessere, studi medici e assimilati, asili nido e scuole materne.

Se la superficie complessiva delle pellicole adesive presenti sulla vetrina supera il ½ mq, sebbene la porzione imponibile risulti inferiore a suddetta dimensione (esente ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), è necessario presentare domanda di autorizzazione, nonché sottoporre la pratica al parere del Servizio Arredo Urbano quando la vetrofania occulta l'intera vetrina.

Cornici

In presenza di pellicole adesive collocate lungo il perimetro delle vetrine o delle porte di ingresso (solo parte vetrata) formando una mera “**cornice**” rispetto all’intera superficie vetrata, l’area rilevante a fini impositivi è pari a quella determinata dallo **sviluppo lineare dei singoli lati**.

6. Esonero dall’autorizzazione e dal canone per mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine, porte di ingresso e serrande (art. 21, comma 1, lett. b) Reg. CIMP)

L’esonero previsto dall’art. 21, comma 1, lett. b) del Reg. CIMP è applicabile alle vetrofanie e agli spazi vetrina (materiale pubblicitario non ancorato ad un supporto fisso) di superficie complessiva non superiore a ½ metro quadrato. Pur rispettando suddetto limite, non rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione le insegne interno vetrina (luminose od opache), le insegne costituite da elementi grafici (scritte e/o immagini) tridimensionali collocate direttamente sulla superficie vetrata, le insegne di qualsivoglia fattura collocate sul sopraluce (*a vasistas* o meno) delle vetrine e tutti gli altri impianti dotati di una struttura fissa (quali bacheche porta manifesti, monitor, ecc.).

Per i mezzi pubblicitari collocati ai piani superiori, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla norma, la superficie esente è pari a ½ metro quadrato per ciascuna apertura (vale a dire intera finestra e non singolo battente o porzione di esso).

7. Esonero dall’autorizzazione e dal canone per gli avvisi al pubblico (art. 21, comma 1, lett. c) Reg. CIMP)

Ai fini dell’applicazione dell’esonero previsto alla lett. c) del medesimo articolo, si ritiene che rientrino nella fattispecie dell’**avviso al pubblico** i seguenti messaggi: aperto, chiuso, benvenuti, entrata, uscita, parcheggio, orario, area videosorvegliata, scale, ascensori, bancomat, carte di credito e simili. La presenza di scritte o marchi che richiamano l’attività non mutano la natura dell’impianto se la superficie occupata dagli stessi non eccede i 300 cmq. Gli avvisi al pubblico che **superano la superficie di ½ mq** sono considerati insegne di esercizio.

Beneficiano dell’esenzione anche gli **impianti caratterizzati da ingombro fisico** – normalmente utilizzati per le insegne (ad es. pannelli, cassonetti, filo neon, ecc.) – luminosi od opachi, contenenti avvisi al pubblico e collocati alle condizioni previste dal regolamento.

8. Nullaosta del proprietario / amministratore di condominio: documentazione da allegare alla domanda (art. 2 Reg. n. 248)

Su richiesta motivata dell'interessato, il nullaosta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata può essere acquisito – oltre che mediante compilazione dell'apposito spazio presente sul modulo del disegno tecnico – allegando alla domanda di autorizzazione la seguente documentazione:

- dichiarazione del proprietario / amministratore di condominio redatta su carta semplice o su modello fornito dalla Civica Amministrazione;
- copia del documento di identità del firmatario;
- disegno tecnico degli impianti pubblicitari, realizzato in carta semplice o sul modulo, siglato per presa visione.

La suddetta documentazione può pervenire anche non sottoscritta in originale

9. Aggiornamento istruzioni operative riferite a procedure di cartellonistica

Si approvano le revisioni, allegate alla determina, delle seguenti istruzioni operative:

- Nuovo collocamento cartellonistica (All. 1)
- Voltura cartellonistica (All. 2)
- Rinnovo cartellonistica (All. 3)
- Trasformazione impianti cartellonistica (All. 4)

Il presente provvedimento ha decorrenza dal 01/01/2017.

Torino, 28/12/2016

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Daniela Maria Vitrotti